



**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA**

**SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

**NELL' ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

**IN CAMPO**

**SOCIALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE**

# **INDICE**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

*Articolo 1* Finalità ed ambito di applicazione

## **CAPO II**

### **SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI**

*Articolo 2* Servizi disciplinati

*Articolo 3* Destinatari dei servizi

*Articolo 4* Caratteri e finalità del sistema tariffario

*Articolo 5* Criteri generali per la determinazione delle tariffe

*Articolo 6* Determinazione della tariffa

*Articolo 7* Definizione di nucleo familiare

*Articolo 8* Definizione di reddito

*Articolo 9* Definizione di patrimonio

*Articolo 10* Criteri per la determinazione della situazione economica

*Articolo 11* Acquisizione e trattamento dei dati personali

*Articolo 12* Procedure applicative

*Articolo 13* Controlli

*Articolo 14* Revoca dei benefici concessi

## **CAPO III**

### **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

*Articolo 15* Aree di intervento

*Articolo 16* Destinatari dei servizi

*Articolo 17* Elementi determinanti lo stato di bisogno

*Articolo 18* Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

*Articolo 19* Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 20* Decorrenza

## CAPO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### **Art.1 Finalità ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la partecipazione al costo relativi alle attività che il Comune di Valle San Nicolao esplica nell'ambito dei servizi sociali assistenziali e dei servizi realizzati in campo educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;  
prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Si applicano le disposizioni previste nel D. Lgs. 109/1998, come integrato e modificato dal D. Lgs. 130/2000, e nei relativi provvedimenti attuativi e si richiama la legge 449/97, art. 59 commi 51 e 52.

## CAPO II

### SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI

#### **Art. 2 Servizi disciplinati**

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Valle San Nicolao attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale, così come individuati con il decreto interministeriale 31.12.1983 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 55/1983 convertito nella Legge 131/1983, ove attivati presso l'Ente:

- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- Servizi parascolastici (pre e post scuola, ecc.)
- Eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

#### **Art. 3 Destinatari dei servizi**

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

#### **Art. 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario**

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle

percentuali di copertura previste dalle norme di legge, l'Ente approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le differenti fasce contributive, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE come stabilite all'art. 6 e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

#### **Art. 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe**

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Ente.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale o che prevedano comunque un collegamento nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- 2) individuazione da parte dell'Ente della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di esenzione totale, sulla base delle differenti fasce di contribuzione ed esenzione approvate dall'Ente, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare, a termini di vigente normativa.

Occorre elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare di differente contribuzione o di esenzione a carico dell'utente, sulla base di principi di:

- gradualità
- equità
- imparzialità
- solidarietà

#### **Art. 6 Determinazione della tariffa**

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda corredata dell'autocertificazione relativa al reddito e al patrimonio, di cui all'art.11, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti;
- determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.

Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- costo del servizio effettivo;
- tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo ISEE;
- fascia contributiva di appartenenza derivante dal calcolo ISEE;
- fascia di esenzione derivante dal calcolo ISEE.

#### **Art. 7 Definizione di nucleo familiare**

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si

procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale.

A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i.

### **Art. 8 Definizione di reddito**

La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella I, Parte I del D. Lgs.109/98 e s.m.i..

### **Art. 9 Definizione di patrimonio**

La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella I, Parte II del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., tenendo conto di due componenti:

- Patrimonio mobiliare
- Patrimonio immobiliare

Ai fini del calcolo dell'ISEE, il valore patrimoniale viene sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore, così come disposto dall'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i.

### **Art. 10 Criteri per la determinazione della situazione economica**

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20%, e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito all'art. 7 del presente Regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i.

### **Art. 11 Acquisizione e trattamento dei dati personali**

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della D.Lgs. n. 196/03, del D. Lgs 135/99, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.

### **Art. 12 Procedure applicative**

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del D.P.R. 445/2000.

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazione fornite.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i.

Gli Enti ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il richiedente ha facoltà di comunicare, entro il periodo di validità della dichiarazione

sostitutiva unica, cambiamenti della situazione familiare ed economica rilevanti ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, attraverso la presentazione di nuova dichiarazione includente i dati aggiornati.

### **Art. 13 Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., l'Ente effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predisponendo appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc...).

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/98 e s.m.i., l'Ente potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

I tempi previsti per le verifiche e i controlli sullo stato economico dei soggetti saranno approvati con apposito atto dirigenziale.

### **Art. 14 Revoca dei benefici concessi**

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Ente segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

## **CAPO III**

### **SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

#### **Art. 15 Aree di intervento**

Il Comune, in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali, delega l'organizzazione e la gestione di tali servizi al Consorzio C.I.S.S.A.BO.

Pertanto la regolamentazione riguardante l'accesso a tali servizi è demandata a tale Ente.

#### **Art. 16 Destinatari dei servizi**

I servizi sociali, di cui all'art. 15, sono messi a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che versino in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, per i soggetti portatori di handicap grave, di cui alla legge 104/92, art. 3 comma 3, e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali, ai fini della valutazione della situazione economica si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, evidenziando la situazione economica del solo assistito, al fine di favorire la permanenza dello stesso presso il nucleo familiare di appartenenza.

#### **Art. 17 Elementi determinanti lo stato di bisogno**

All'interno della delibera di cui all'art. 4, vengono fissate le soglie di esenzione e di

differente contribuzione derivanti dal calcolo ISEE, così come individuato all'art. 6.  
Dette fasce formeranno oggetto di adeguamento annuale sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

#### **Art. 18 Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria**

Tale intervento è attuato nelle more dell'applicazione del D. Lgs. 24 aprile 1998 n. 124, concernente la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Il decreto prevede, oltre alle esenzioni per patologie previste negli interventi legislativi, anche l'esenzione totale o parziale basata sulle capacità economiche del soggetto richiedente.

Nelle more dell'applicazione della normativa, è prevista, a carico dell'Ente, la possibilità di accedere ad una esenzione totale secondo modalità operative e soglie di accesso come determinate all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 19 Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità**

I Comuni concedono gli assegni che verranno erogati dall'INPS.

Diritti, obblighi e requisiti dei richiedenti, termini di presentazione delle domande, modalità di erogazione degli assegni, sono stabiliti dal Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale n. 306/99.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da coloro che richiedono il beneficio, verranno effettuati secondo le modalità previste agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art 20 Decorrenza**

Il presente regolamento entrerà in vigore a termini di normativa vigente.